



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 666

Data 04/05/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI
CURRICULARI CON DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE
DELL'INVECCHIAMENTO PER MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G.
D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA**

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di Tirocini Formativi Curricolari con Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento per Master Universitario di II Livello in NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che

- ❖ al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l’art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede lo svolgimento di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico;
- ❖ tali tirocini sono disciplinati anche dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto 25 Marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO che

- ❖ le Convenzioni da stipulare tra le istituzioni formative di seguito indicate e l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara (*Soggetto Ospitante*) non costituiscono presupposto sulla base del quale poter instaurare un rapporto di qualsivoglia forma lavoro pertanto i tirocinanti, ai sensi dell’art. 18, c. 1 lett. d) della Legge n. 196/1997, non potranno avanzare pretese in tal senso. Infatti l’attività di tirocinio è finalizzata esclusivamente ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un determinato ambito professionale e pertanto a sviluppare l’apprendimento e le capacità professionali dei tirocinanti;
- ❖ per ciascun tirocinante inserito presso il *Soggetto Ospitante*, in base allo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, viene predisposto un apposito **Progetto Formativo** contenente almeno (non esaustivamente) i seguenti dati:
 - a) il nominativo del tirocinante completo di recapito telefonico;
 - b) i nominativi del *tutor universitario* e del *tutor aziendale*;
 - c) gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) le strutture del *Soggetto Ospitante* (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli *infortuni sul lavoro* (INAIL), la *malattia* e la *responsabilità civile*;
 - f) la durata dell’attività di tirocinio disciplinata dalla Convenzione;

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di questa ASL n. 879 del 29 Giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione n. 453 del 27 Aprile 2012;

RILEVATO che è pervenuta da parte del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento per Master Universitario di II Livello in NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara una proposta per stipulare una Convenzione con questa ASL per lo svolgimento Tirocini Formativo Curricolari;

DATO ATTO che il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara come da disposizione di servizio prot. n.

0074418/24 del 08/08/24, ha inserito nella Convenzione l'articolo sul trattamento dei dati personali standard per i tirocini formativi predisposto dall'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni;

PRESO ATTO che

- ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
- ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

VISTO l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di Tirocini Formativo Curricolari del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento per Master Universitario di II Livello in NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attivazione di Tirocini Formativo Curricolari proposto dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento per Master Universitario di II Livello in NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
 - ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;

- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi dell'art. 32 della legge 39/09;
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.
- 7) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

DATA _____

NUMERO DI PROTOCOLLO _____

REPERTORIO CONVENZIONE _____

(attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
«G. d'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Soggetto Promotore:

Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento
Master Universitario di II Livello in
NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE

Soggetto Ospitante:

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
**(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

- VISTI** il D.M. 3/11/1999 n. 509 e il successivo D.M. 22.10.2004 n. 270 che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di I e di II livello;
- VISTO** il D. Lgs. N. 165/2001 art. 53;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sui Corsi dei Master Universitari, emanato con D.R. n. 417 del 24/03/2015, come modificato con DD.RR. n. 783/2018 – prot.n.18365 del 22.03.2018 e n.269/2024 – prot. n. 10615 del 9.2.2024;
- VISTO** il DR n 2106/2024 prot. 78757 del 14.10.2024 istituzione a decorrere dall'AA 2024/2025 del Master Universitario di II livello di durata annuale in " NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE"e di emanazione del Regolamento Didattico;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento (DMSI), nella seduta del 17.07.2025, con la quale è stata approvata, per l'A.A. 2025/2026, la proposta di rinnovo del Master Universitario di II livello di durata annuale in " **NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE**"con modifiche regolamentari non sostanziali ;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute nella seduta del 09.09.2025, acquisito agli atti del Protocollo Generale di Ateneo in data 15.09.2025 con il n. 70915 e rettificato con la seduta del 10.9.2025 – rep. 32/2025 – prot.1932 del 15.9.2025 acquisito agli atti con prot.70915 del 15.9.2025;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione di Ateneo, nelle rispettive sedute del 23.09.2025 e del 30.09.2025, hanno rispettivamente espresso parere favorevole e approvato la riattivazione con modifiche regolamentari sostanziali del Master in argomento, per l'a.a. 2025/2026, subordinando il tutto all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione come previsto dal vigente Regolamento sui Corsi Master;
- VISTA** la nota prot. 78744 del 7.10.2025, relativa alla riunione del Nucleo di Valutazione del 3.10.2025, con la quale lo stesso esaminata la proposta riferita al Master de quo ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Ateneo sul Corso con riserva legata alla trasmissione della relazione finale necessaria;
- VISTO** il D.R. n. 1625/2025 – prot. n. 88401 del 5.11.2025, di modifica del Regolamento del Master in oggetto

Viene attivata la Convenzione

TRA

Il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, sede amministrativa del Master Universitario di II livello in "NUTRIZIONE CLINICA E FUNZIONALE" d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Francesco Cipollone, autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio di Dipartimento del 26.03.2026 e dalla Coordinatrice del Master, Prof.ssa Ester Vitacolonna, domiciliata per la carica presso la sede didattica del corso nel Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento della medesima Università (Chieti, Campus universitario di Via Luigi Polacchi n. 11– 66100 Chieti)

E

Ente

AZIENDA SANITARIA LOCALE Pescara

con sede legale in Pescara in via Renato Paolini n. 47, C.F. e P.I.:01397530682, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Dott. Vero Michitelli, nato a (omissis) il (omissis), in qualità di legale rappresentante;

premessi che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del *Soggetto Promotore* e a prevedere in caso di necessità lo svolgimento del tirocinio curriculare anche in modalità telematica a distanza.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *Soggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a 1 (uno).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i *Soggetti Promotore* ed *Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal *Soggetto Ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del *Soggetto Promotore*.
 - e) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del *Soggetto Promotore*, del *Soggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
 - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il *Soggetto Ospitante*.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo e di Orientamento, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo e di Orientamento.
 4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel Progetto Formativo e di Orientamento individuale.
 5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel Progetto Formativo e di Orientamento sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il *Soggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti sul lavoro presso l'INAIL (PAT 90297236- codice ditta 5855302/81) nonché per:

- Polizza Infortuni n. 409232576 compagnia AXA ASSICURAZIONI SPA;
- Responsabilità Civile o RCT n. LSM0000031381 compagnia LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.

Art. 5

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali nonché del Regolamento UE 679/2016.
- **in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:**
 - a) al *Soggetto Promotore*** per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) all'INAIL** entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (**n. 2 gg.**), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 90297236, codice ditta 5855302/81, riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Promotore* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel Progetto Formativo e di Orientamento di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione si intende stipulata con durata di anni tre, a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle parti o comunque a far data dalla sottoscrizione dell'ultima parte firmataria anche per gli anni successivi nel caso in cui il Master sarà riattivato.

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi a cura della parte interessata tramite PEC o posta raccomandata.

Art. 10

Trattamento dati personali

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016(679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di

autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari: (www.asl.pe.it/datipersonali e _____)

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. nr. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente. È soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 642/72 che viene assolta in modo virtuale dal soggetto Promotore (PROT 3843 DEL 21.01.2008).

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal *Soggetto Promotore*. Copia del documento viene rilasciata al *Soggetto Ospitante*.

..... (data)

Firma e timbro del *Soggetto Promotore*

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*

Il Direttore del Dipartimento
Di Medicina e Scienze
Dell'Invecchiamento
Prof. Francesco Cipollone

Dott.

Il Coordinatore del Master
Prof. ssa Ester Vitacolonna

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del *Soggetto Promotore*

Firma e timbro del legale rappresentate del

Il Direttore del Dipartimento
Di Medicina e Scienze
Dell'Invecchiamento
Prof. Francesco Cipollone

Dott.

Il Coordinatore del Master
Prof. ssa Ester Vitacolonna

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 666 del 04/05/2026 ad oggetto:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI CON DIPARTIMENTO DI
MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO PER MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN NUTRIZIONE
CLINICA E FUNZIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 4/5/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato